



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Asse IV Leader

Piano di sviluppo locale 2007-2013

del Gruppo di azione locale MONTAGNA LEADER

MISURA 413

Azione 1 "Ricettività turistica"

Intervento 2 "Potenziamento delle strutture per la ricettività extra alberghiera"

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE
STRUTTURE PER LA RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA (B&B E
AFFITTACAMERE)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 1 del 05 febbraio 2013.

Maniago, 05 febbraio 2013

Il Presidente
Franco Protti

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 - Area di intervento	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari	5
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità	5
Art. 6 - Interventi finanziabili	6
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili	6
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi	7
CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	9
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili	9
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto	9
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	9
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	9
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni	11
Art. 13 – Concessione del contributo	11
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)	11
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi	12
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione	12
Art. 17 – Varianti	14
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	15
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità	15
Art. 19 - Controlli	16
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO	16

Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto	16
Art. 21 – Revoche	16
CAPO VII – NORME FINALI	17
Art. 22 – Controversie	17
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative	17
Art. 24 - Trattamento dei dati personali	17
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni	18
Allegati.	18

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 "Ricettività turistica", con riferimento all'Intervento 2 "Potenziamento delle strutture per la ricettività extra alberghiera", previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti alla creazione di posti letto in nuove strutture quali Bed & Breakfast (B&B) e affittacamere e al miglioramento dello standard qualitativo delle stesse tipologie di strutture già operanti, subordinatamente alla creazione di ulteriori nuovi posti letto, nell'ambito di interventi volti:
 - a) a valorizzare il patrimonio edilizio esistente in proprietà o nella disponibilità delle famiglie attraverso un'attività di ricettività turistica;
 - b) all'aumento del numero dei posti letto presenti sul territorio;
 - c) al miglioramento della qualità della ricettività;
 - d) all'integrazione dei redditi familiari;
 - e) alla visibilità della ricettività turistica.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) persone fisiche: i cittadini che hanno la residenza nei Comuni di cui all'articolo 3, alla data di pubblicazione del presente bando e alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto;
 - b) B&B: l'attività che, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare;
 - c) affittacamere non professionali: strutture ricettive che, ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare e senza l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese previsto dall'art. 87, comma 1, della legge regionale 2/2002;
 - d) affittacamere professionale: le strutture che, ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 02 (Disciplina organica del turismo), sono composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio, ed eventualmente, servizi complementari, e gestite in maniera complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese previsto dall'art. 87, comma 1, della legge regionale 2/2002 e con i requisiti professionali previsti dall'art. 88 della legge regionale 2/2002 per l'esercizio dell'attività di impresa ricettiva;
 - e) lavori di ammodernamento ed adeguamento: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'esercizio dell'attività ricettiva nei locali destinati a tale attività, attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della L.R. 11 novembre 2009 n. 19.
 - f) standard qualitativo: qualità dell'offerta ricettiva valutata in base ai locali destinati al suo svolgimento e in base alle dotazioni secondo i parametri dettati dalla legge regionale 2/2002. Per il B&B, il

miglioramento dello standard qualitativo si valuta in rapporto alle categorie previste dall'art. 81, comma 2, della legge regionale 2/2002. Per gli esercizi di affittacamere, verranno valutati le dotazioni e i servizi conseguenti all'investimento oggetto della domanda di aiuto, confrontati alla situazione di fatto precedente all'investimento. E' esclusa dalla valutazione la sostituzione degli arredi e delle dotazioni già in uso, oltre che l'acquisto di biancheria, posate, stoviglie, pentolame ed utensili di minimo valore, nonché di oggetti d'arredamento non funzionali all'ospitalità.

Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:
 - a) Area Rurale C (PSR 2007-2013 allegato 1): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont;
 - b) Area Rurale D (PSR 2007-2013 allegato 1): Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto per il **B&B** sono esclusivamente le persone fisiche, residenti nei Comuni di cui all'articolo 3:
 - a) proprietari dell'immobile (esclusi i nudi proprietari) oppure titolari di altro diritto reale per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5), del presente bando dalla data della decisione individuale di finanziamento da parte del GAL (nel caso di comproprietà dell'immobile, quest'ultimo potrà essere oggetto di un'unica domanda di contributo e previo assenso scritto di tutti i comproprietari non beneficiari);
 - b) residenti nell'edificio oggetto dell'intervento o nell'edificio la cui pertinenza sia oggetto dell'intervento;
 - c) in procinto di avviare o già titolari di un'attività avviata di tipo non professionale.
2. Beneficiari dell'aiuto per gli **affittacamere non professionali** sono le persone fisiche, residenti nei Comuni di cui all'articolo 3:
 - a) proprietari dell'immobile (esclusi i nudi proprietari) oppure titolari di un diritto reale per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5), del presente bando dalla data della decisione individuale di finanziamento da parte del GAL. (nel caso di comproprietà dell'immobile, quest'ultimo potrà essere oggetto di un'unica domanda di contributo e previo assenso scritto di tutti i comproprietari non beneficiari);
 - b) in procinto di avviare o già titolari di un'attività di tipo non professionale.
3. Beneficiari dei contributi per gli **affittacamere professionali** sono le persone fisiche o giuridiche, il cui immobile oggetto di intervento sia localizzato in uno dei Comuni di cui all'articolo 3:
 - a) proprietari dell'immobile (esclusi i nudi proprietari) oppure titolari di un diritto reale per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5), del presente bando dalla data della decisione individuale di finanziamento da parte del GAL. (nel caso di comproprietà dell'immobile, quest'ultimo potrà essere oggetto di un'unica domanda di contributo e previo assenso scritto di tutti i comproprietari non beneficiari);
 - b) titolari di un'attività ricettiva di tipo professionale, iscritte al registro delle imprese.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:

- a.1) legittimazione del richiedente;
- a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
- a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
- b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa.
- 2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda oltre i termini di cui all'art. 11, commi 2 e 3;
 - c) nel solo caso di aiuti per B&B e affittacamere non professionali, residenza del richiedente in un Comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3;
 - d) nel solo caso di aiuti per affittacamere professionali, localizzazione dell'intervento in un Comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

- 1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, sono diretti:
 - a) alla realizzazione di posti letto in nuove strutture ricettive;
 - b) al miglioramento dello standard qualitativo di strutture ricettive già operanti, subordinatamente alla creazione di ulteriori nuovi posti letto.
- 2. Gli interventi ammessi a finanziamenti rispettano:
 - a) per il B&B, il limite massimo di spesa ammissibile di euro 30.000,00;
 - b) per gli affittacamere, il limite massimo di spesa ammissibile di euro 90.000,00;
 - c) il limite minimo di spesa ammissibile di euro 6.000,00 nel caso di B&B e di euro 9.000,00 nel caso di affittacamere;
 - d) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo art. 7;
 - e) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

- 1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sottoelencate tipologie di spesa:
 - a) lavori di ammodernamento ed adeguamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);
 - b) fornitura di arredi, attrezzature e dotazioni per lo svolgimento della specifica attività ricettiva in conformità agli artt. 77 e 81 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - d) IVA: esclusivamente nel caso di IVA non recuperabile in quanto realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- 2. Non sono ammissibili:
 - a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - b) acquisto di attrezzature o materiale usati;

- c) acquisto di materiale di facile consumo, corredi, tendaggi interni, stoviglie e di materiale informatico (hardware e software);
 - d) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 50,00;
 - e) IVA, se non ricorre la fattispecie di ammissibilità di cui al comma 1, lett. d).
3. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività ricettiva. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività ricettiva.
 4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.
 5. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 6. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti, indipendentemente dalla categoria del beneficiario (B&B, affittacamere non professionale, affittacamere professionale):

Criteri di selezione		Punteggio
Imprenditoria giovanile e femminile	Imprenditoria giovanile: domanda presentata da un giovane, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza giovani, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di giovani. Per giovane si intende una persona di età compresa tra 18 e 40 anni alla data della presentazione della domanda in formato elettronico. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria femminile.	1
	Imprenditoria femminile: domanda presentata da una donna, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza donne, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di donne. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria giovanile.	1

Numero di posti letto creati	Ogni nuovo posto letto creato.	2
Tipologie architettoniche degli edifici interessati	Interventi di recupero sul patrimonio edilizio tradizionale esistente con riferimento alla zonizzazione urbanistica. Il criterio si riferisce ad interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle zone omogenee A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona a del Piano Urbanistico Regionale ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate; gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'impianto originale mediante l'utilizzazione di materiali compatibili con le tipologie storiche ed ambientali dell'area	4
Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia C (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000): Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.	6
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia B (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale 3303/2000): Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio.	3
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia A (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont.	1
Incremento dell'occupazione	Assunzione a tempo indeterminato di unità lavorative (punteggio assegnato per ogni unità lavorativa).	10
Partecipazione ad una rete locale di promozione	Appartenenza del beneficiario a una associazione, società o organizzazione finalizzate alla promozione turistica, oppure inclusione del beneficiario in un sistema di promozione turistica gestito da un operatore	1

	locale. L'associazione, la società, l'organizzazione e l'operatore di cui sopra devono avere sede nell'area di cui all'art. 3 del bando.	
--	---	--

- I punteggi previsti per i criteri dell'incremento occupazionale e per la partecipazione ad una rete locale di promozione sono assegnati in base alle informazioni contenute nella "Relazione descrittiva dell'intervento" di cui all'Allegato D) del presente bando.
- A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto che prevede il minor costo unitario per posto letto.
- In caso di ulteriore parità di punteggio si darà priorità al beneficiario di minore età. Nel caso di società, si considererà l'età media dei soci.
- Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili

- Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 347.927,93 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 153.088,29	€ 194.839,64	€ 347.927,93

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

- L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, nella misura del 50% della spesa ammissibile.
- L'aiuto massimo concedibile per interventi di B&B è di Euro 3.000,00 per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di Euro 15.000,00.
- L'aiuto massimo concedibile per interventi di affittacamere è di Euro 4.500,00 per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di Euro 45.000,00.
- In ogni caso l'aiuto concedibile deve rimanere nel limite triennale di euro 200.000,00 previsto per gli aiuti "de minimis" dal regolamento (CE) n.1998/2006.
- Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo concesso non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

- Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.

2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedite a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader Misura 413 Azione 1 "Ricettività turistica", Intervento 2 "Potenziamento delle strutture per la ricettività extra-alberghiera".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) autocertificazione relativa alla residenza del richiedente, resa ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000, di cui all'Allegato A);
 - c) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale per un periodo compatibile con quanto indicato dall'art. 4 del presente bando. In caso di comproprietà, dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari alla presentazione della domanda e all'attività ricettiva a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato B);
 - d) nel caso che il richiedente sia già titolare dell'attività di B&B o affittacamere, copia della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 80 e 81 comma 3 della L.R. 2/2002;
 - e) nel caso di nuovo esercizio di B&B o affittacamere, dichiarazione del richiedente con la quale questi si impegna a dare avvio all'attività ed è a conoscenza che il mancato avvio dell'attività attestato dall'iscrizione negli elenchi comunali di cui agli articoli 80 e 82 della L.R.2/2002, comporta la revoca dell'aiuto per il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. d) del presente bando, Allegato C);
 - f) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema dei cui all'Allegato D), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8;
 - g) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto all'attività ricettiva per la quale viene presentata domanda di aiuto, anche con riferimento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - h) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a): il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. La perizia, inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto e descrive gli elementi costitutivi degli standard qualitativi riferiti all'attività ricettiva, esistenti o previsti dai lavori di cui al progetto (Allegato E);

- i) per arredi, attrezzature, dotazioni, macchinari e impianti tecnologici: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 (Allegato F);
 - j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006), secondo lo schema di cui all'Allegato G);
 - k) nel solo caso di domanda di aiuto presentata da soggetto che esercita l'attività in maniera professionale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato H).
7. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto e l'elenco delle domande non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del GAL www.montagnaleader.org.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, previo accertamento della regolarità contributiva per gli aiuti alle imprese (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e precisazioni di cui all'art.32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa;
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80%

del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata;

c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento.

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro 15 giorni dalla data del rilascio.
4. Alla domanda di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione viene disposto con la liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi

1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 30 giugno 2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettivo avvio dell'attività di B&B o affittacamere per la quale è stato concesso l'aiuto secondo quanto previsto dagli artt. 80, 81 e 82 della legge regionale 2/2002, o, nel caso di attività esercitata precedentemente alla domanda di aiuto, l'agibilità dei locali e l'utilizzo dei beni mobili acquistati ai fini della stessa attività ricettiva, con il conseguente aggiornamento delle comunicazioni previste in relazione all'esercizio della specifica attività ricettiva.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle

altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) opere edili (lavori), ii) arredi, attrezzature e dotazioni e iii) spese generali;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) per le opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
 - g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) opere edili (lavori), ii) arredi, attrezzature e dotazioni e iii) spese generali;
 - d) per le opere edili:
 - d.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali;
 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;

5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - d.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - d.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - d.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - e) per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni:
 - e.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - e.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - e.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente l'esercizio dell'attività ricettiva secondo quanto previsto dalla legge regionale 2/2002.

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti agli interventi possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alla lettera d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.

7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 5.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto (beni immobili e strumentali) per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.6) nel caso di assegnazione di punteggio per "incremento dell'occupazione", i nuovi posti di lavoro devono essere mantenuti per almeno 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto finanziato;
 - a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento e alla documentazione;
 - b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) Per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa - secondo il modello offerto dalla "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR - recante:
 1. la descrizione dell'intervento;
 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 6. l'emblema della Repubblica italiana.Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.
2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 – Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 13 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Revoche

1. Costituiscono cause di revoca dell'aiuto concesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;

- c) nel caso di nuovo esercizio di B&B o affittacamere, mancato avvio dell'attività attestato dall'iscrizione negli elenchi comunali di cui agli articoli 80 e 82 della L.R.2/2002 (così come previsto dall'art. 11 comma 6 lettera e) del presente bando);
 - d) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
- a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - h) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (2010)" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.montagnaleader.org).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Allegati.

- Allegato A): autocertificazione relativa alla residenza, di cui all'art. 11, comma 6, lett. b);
Allegato B): dichiarazione relativa alla comproprietà di cui all'art. 11, comma 6, lett. c);
Allegato C): dichiarazione per nuove attività, di cui all'art. 11, comma 6 lett. e);
Allegato D): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6 lett. f);
Allegato E): modello perizia asseverata di cui all'art. 11 comma 6 lett. h);
Allegato F): modello di prospetto di comparazione tra preventivi di cui all'art. 11 comma 6 lett. i);
Allegato G): dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" di cui all'art. 11, comma 6, lett. j)
Allegato H): dichiarazione per imprese di cui all'art. 11 comma 6, lett. k)
Allegato I): classificazione dei Bed and Breakfast (art. 2 lett. f)